



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 21/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30570 del registro di Segreteria,

proposto da

promosso da S.A., c.f. OMISSIS , rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Francesca Colnaghi e Sabrina Olivieri Maccarone;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

e

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio delle infermità “ OMISSIS ” e

del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato

e pronunce consequenziali.

Uditi, nell'udienza del 29 gennaio 2025, l'Avv. Francesca Colnaghi per il

ricorrente e l'avv. Silvia Borroni con delega dell'avv. Giulio Peco per l'INPS.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con ricorso depositato il 5 ottobre 2024 il ricorrente, OMISSIS ha	
	esposto di essere cessato dal servizio militare il OMISSIS e collocato	
	in congedo, dapprima nella categoria dell’ausiliaria dal OMISSIS e	
	successivamente nella categoria della riserva dal 1 OMISSIS .	
	In data OMISSIS egli presentava istanza di pensione privilegiata	
	ordinaria per le infermità: “ OMISSIS ”.	
	Con processo verbale n. OMISSIS del OMISSIS la C.M.O.	
	di Milano giudicava le infermità “ OMISSIS ” ascrivibili alla Tabella B	
	per 2 annualità, mentre riteneva non ascrivibile a tabella il “ OMISSIS	
	”.	
	In data OMISSIS , il ricorrente avanzava istanza di aggravamento	
	per le infermità “ OMISSIS ”.	
	Con processo verbale n. OMISSIS del OMISSIS la C.M.O.	
	di Milano constatava l’effettivo aggravamento delle infermità sopracitate	
	ascrivendole per cumulo alla Tabella A di 8^ categoria.	
	Pertanto, in data OMISSIS il Comitato di Verifica per le Cause di	
	Servizio, organo competente ad esprimersi sulla dipendenza da causa di	
	servizio delle infermità lamentate dal personale militare, con il parere n.	
	OMISSIS riteneva non dipendente da causa di servizio l’infermità “	
	OMISSIS ”.	
	In data OMISSIS , conseguentemente, l’Amministrazione della	
	Difesa con il decreto n. OMISSIS respingeva la domanda di	
	pensione privilegiata presentata dal ricorrente l’ OMISSIS .	
	In data OMISSIS e OMISSIS , la stessa	
	- pag. 2 di 9 -	

	Amministrazione chiedeva una nuova valutazione alla C.M.O. di Milano.	
	Con processo verbale n. OMISSIS del OMISSIS la C.M.O.	
	giudicava l’infermità “ OMISSIS ” non dipendente da causa di	
	servizio e ascrivibile alla Tabella B e l’infermità “ OMISSIS ”	
	dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella B per 4 annualità,	
	mentre confermava il giudizio di non ascrivibilità per il “ OMISSIS ”.	
	In data OMISSIS il ricorrente presentava istanza di riesame del	
	diniego di dipendenza da c.s. dell’infermità “ OMISSIS ” e del	
	conseguente rigetto della domanda di pensione privilegiata.	
	Tali istanze non trovavano favorevole accoglimento e in data OMISSIS	
	il Ministero della Difesa, con il decreto n. OMISSIS ,	
	riconosceva al ricorrente l’indennità <i>una tantum</i> pari a 4 annualità per	
	l’infermità “ OMISSIS ”, l’unica ad essere stata riconosciuta dipendente	
	da causa di servizio.	
	In data OMISSIS , il ricorrente presentava domanda di	
	aggravamento per le infermità “ OMISSIS ”.	
	Con processo verbale n. OMISSIS del OMISSIS la C.M.O.	
	di Milano riteneva insussistente il preteso aggravamento.	
	Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data OMISSIS , con	
	parere n. 7 OMISSIS , dichiarava non esservi luogo a provvedere per	
	l’infermità “ OMISSIS ” poiché non riscontrata in sede di visita	
	collegiale.	
	Il Ministero della Difesa, quindi, con decreto del OMISSIS n.	
	OMISSIS confermava il rigetto della domanda di pensione privilegiata	
	Il ricorrente si duole di tali provvedimenti e ha adito questa Corte affinché	
	- pag. 3 di 9 -	

	venga accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ OMISSIS	
	”, rilevando come, il OMISSIS , in costanza di servizio, ne fosse	
	stata affermata la dipendenza da c.s. d parte del Servizio sanitario del	
	OMISSIS con verbale n. OMISSIS (cfr. doc. 2 prod.ric.), e venga,	
	quindi, accertata l’ascrizione della suddetta infermità, in concorso con l’artrosi	
	cervicale, considerate singolarmente o quale unico complesso morboso,	
	quantomeno, alla 8^ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981,	
	e riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio con connessi	
	arretrati e accessori dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.	
	Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con articolate	
	memorie chiedendo il rigetto del ricorso in conformità ai pareri degli organi	
	tecnici amministrativi.	
	Con ordinanza del 15 marzo 2024 n. 10 questo Giudice disponeva incombente	
	istruttorio, richiedendo, ai sensi degli artt. 97 c.g.c., 1, comma terzo D.L. n.	
	453/1993 conv. in L. n. 19/1994 e 2, comma secondo L. n. 658/1984, un parere	
	medico-legale sulle questioni di causa all’UML presso il Ministero della Salute,	
	in qualità di organismo tecnico pubblico munito delle necessarie competenze e	
	professionalità specifiche. Peraltro, il suddetto UML, con nota in data 27 marzo	
	2024, rappresentava l’impossibilità di rendere il parere nei termini previsti e	
	comunque non prima del primo trimestre 2025, a causa dell’aumentato carico	
	di lavoro. Ritenuto, quindi, alla luce dei principi del giusto processo e della sua	
	ragionevole durata richiamati dall’art. 4 c.g.c., di revocare la predetta ordinanza	
	e di affidare l’incarico peritale ad altra struttura o organismo tecnico di	
	amministrazione pubblica ex art. 97 c.g.c., con ordinanza fuori udienza del 22	
	aprile 2024 n. 3, veniva incaricata l’ASST Grande Ospedale Metropolitano	
	- pag. 4 di 9 -	

Niguarda di Milano, cui veniva sottoposto il seguente quesito “*se le infermità lamentate dal ricorrente - “ OMISSIS ” e “ OMISSIS ” - in relazione alle quali il medesimo ha presentato domanda di accertamento della dipendenza da c.s. e di pensione privilegiata possano considerarsi entrambe dipendenti da causa di servizio; a quale categoria dovrebbe ascrivarsi il relativo trattamento pensionistico di privilegio, considerate le suddette infermità singolarmente o unitariamente quale unico complesso morboso e gli eventuali aggravamenti medio tempore intervenuti*”.

Il predetto organo consultivo depositava la propria relazione in data 26 agosto 2024, nella quale, premesso di aver sottoposto il ricorrente a visita diretta in data 27.6.2024, ritiene che l’ OMISSIS non possa riconoscersi come dipendente da causa di servizio in quanto tale processo, in particolare a livello delle vertebre lombari, in assenza di documentati traumi contusivi o fratturativi, rientra nella fisiologica degenerazione causata dall’usura e dall’invecchiamento delle articolazioni in relazione con l’età e le ordinarie attività della vita quotidiana della persona. Ritiene invece che l’ OMISSIS sia da considerare correlata a causa di servizio, in coerenza, del resto, a quanto già accertato in sede amministrativa, ma di lieve entità con altrettanto lieve compromissione funzionale e riconducibile alla tabella B del DPR n. 834/1981.

All’esito dell’udienza di discussione del 26 novembre 2024, in accoglimento della richiesta della difesa di disporre un supplemento istruttorio, poiché il perito avrebbe considerato separatamente, anziché unitariamente le due infermità denunciate, con ordinanza del 5 dicembre 2024 n. 34 veniva chiesto al consulente di chiarire se, ai fini del giudizio di ascrivibilità, le due infermità denunciate (“ OMISSIS ” e “ OMISSIS ”) siano valutabili

	unitariamente e interdipendenti, sì da determinare un unico complesso morbos	
	e, in caso di risposta affermativa, con quale tabella e categoria di cui al D.P.R.	
	n. 834/1981.	
	Il consulente, con nota depositata il 2 gennaio 2025, rendeva i chiarimenti di	
	cui sopra, precisando di confermare che l' OMISSIS non è da considerarsi	
	dipendente da causa di servizio e che, anche considerando le due infermità	
	denunciate (" OMISSIS " e " OMISSIS ") unitariamente come	
	interdipendenti, quale unico processo morbos	
	di artrosi del rachide,	
	l'ascrivibilità di tale quadro morbos complessivo, per la sua lievità, è da	
	riferire alla Tabella B del DPR n. 834/1981. Tanto sulla base delle seguenti	
	considerazioni: non vi è documentazione agli atti che attesti una grave	
	limitazione della funzionalità del rachide; non vi è documentazione agli atti che	
	attesti l'espletamento in passato di terapie medicochirurgiche o riabilitative	
	volte a dimostrare una gravità del quadro; l'analisi dei radiogrammi forniti dal	
	ricorrente ha evidenziato, anche sotto il profilo radiologico, un quadro artrosico	
	di lieve entità; la valutazione medico legale, effettuata congiuntamente da	
	medico specialista in medicina-legale e specialista in ortopedia e traumatologia,	
	non ha evidenziato rilievi semiologici e limitazioni funzionali di entità tale da	
	ascrivere il quadro morbos complessivo a differente tabella e categoria.	
	Nell'udienza di discussione del 29 gennaio 2025 le parti hanno richiamato le	
	rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Ai sensi degli artt. 64, 67 e segg. del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092	
	(recante il Testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari	
	- pag. 6 di 9 -	

dello Stato) affinché le infermità possano essere considerate dipendenti dal servizio (e consentire, quindi, il conseguimento della pensione privilegiata) è necessario che le stesse siano derivate da fatti di servizio ossia da fatti conseguenti all'adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante e che dette infermità e lesioni siano ascrivibili ad una delle categorie previste della citata tabella A. Il nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che anche l'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità, o comunque, la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione, qualora sia provato che l'attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia causato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento (cfr. Sez. Sardegna n. 133/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Per l'applicazione della richiamata normativa risulta dirimente l'accertamento, di natura medico-legale, inerente alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato.

2. L'organo medico-legale incaricato dal Giudice, composto da un medico chirurgo con specializzazione in medicina legale e da un medico chirurgo con specializzazione in ortopedia e traumatologia, entrambi in servizio l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ha reso un approfondito parere che ha preso in considerazione tutta la documentazione in atti, inerente al servizio prestato e al procedimento amministrativo per il riconoscimento

	della dipendenza da c.s., nonché la visita diretta dell'interessato in data 27	
	giugno 2024 (cfr. relaz. pag. 1 e s.).	
	Dopo ampia ed esaustiva motivazione, cui, per brevità si rinvia (cfr. pagg. 4 e	
	ss. relaz.), il consulente ha ritenuto che l' OMISSIS non possa riconoscersi	
	come dipendente da causa di servizio in quanto tale processo, in particolare a	
	livello delle vertebre lombari, in assenza di documentati traumi contusivi o	
	fratturativi, rientra nella fisiologica degenerazione causata dall'usura e	
	dall'invecchiamento delle articolazioni in relazione con l'età e le ordinarie	
	attività della vita quotidiana della persona. Ha invece ritenuto che l' OMISSIS	
	sia da considerate correlata a causa di servizio, in coerenza, del resto, a quanto	
	già accertato in sede amministrativa, ma di lieve entità con altrettanto lieve	
	compromissione funzionale e riconducibile alla tabella B del DPR n. 834/1981.	
	Tali conclusioni sono state motivatamente confermate con la nota integrativa	
	di chiarimenti richiamata in narrativa.	
	3. Il ricorso va quindi respinto.	
	4. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese	
	di lite, in considerazione della natura e delle peculiarità del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	rigetta il ricorso.	
	Compensa le spese.	
	Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Walter Berruti	
	- pag. 8 di 9 -	

	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 6.2.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se	
	esistenti, di danti causa e aventi causa.	
	Milano, 29 gennaio 2025	
	IL GIUDICE	
	Walter Berruti	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 6.2.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.	
	Milano, 6.2.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	- pag. 9 di 9 -	